



2026/1115

27.5.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1115 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2026

che modifica il regolamento (CE) n. 429/2008 per quanto riguarda il modulo di domanda di autorizzazione di additivi per mangimi e la designazione delle specie e categorie di animali bersaglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, e l'articolo 7, paragrafo 5, primo comma,

sentita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 istituisce la procedura per l'autorizzazione all'immissione sul mercato e all'utilizzazione degli additivi per mangimi. Esso stabilisce che chiunque desideri ottenere un'autorizzazione relativa a un additivo per mangimi o relativa a una nuova utilizzazione di un additivo per mangimi deve presentare una domanda di autorizzazione alla Commissione in conformità di tale regolamento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande di autorizzazione di additivi per mangimi e la valutazione di tali domande. L'allegato I del regolamento (CE) n. 429/2008 stabilisce il modulo da utilizzare per presentare una domanda di autorizzazione di un additivo per mangimi e l'allegato IV di tale regolamento stabilisce le categorie di animali bersaglio e le rispettive definizioni e indica la durata minima dei relativi studi di efficacia.
- (3) Il modulo di domanda di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 429/2008 è stato concepito in un momento in cui le domande di autorizzazione di additivi per mangimi erano presentate sotto forma di documenti cartacei o scannerizzati. Dal 2021 tutte le domande relative agli additivi per mangimi devono essere presentate tramite il sistema elettronico di presentazione della Commissione. Tale evoluzione consentirebbe al sistema di generare automaticamente un modulo di domanda, estraendo le informazioni necessarie dalla presentazione elettronica. Inoltre il contenuto del modulo di domanda dovrebbe essere semplificato al fine di ottimizzare il trattamento delle domande.
- (4) L'esperienza acquisita dalla Commissione, dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») e dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi nel trattamento delle domande di autorizzazione di additivi per mangimi ha evidenziato la necessità di aggiornare la terminologia utilizzata nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 429/2008 per designare le specie e categorie di animali oggetto di una particolare domanda, garantendo nel contempo che l'allegato IV contempli tutte le possibili specie e categorie di animali allevate o detenute nell'Unione e non solo le principali specie e categorie di animali destinati alla produzione di alimenti. Tale approccio chiarirebbe l'oggetto concreto delle domande e faciliterebbe il processo di autorizzazione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 1, punto 2), e l'articolo 3, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 429/2008 nonché gli allegati II, III e IV del medesimo regolamento.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj>).

- (5) La durata minima degli studi di efficacia a lungo termine di cui all'allegato II, punto 4.4, quarto comma, e all'allegato IV, ultima colonna, del regolamento (CE) n. 429/2008 è stata stabilita nel 2008. Tale durata minima dovrebbe essere adeguata conformemente alle più recenti raccomandazioni dell'Autorità ⁽³⁾, che riflettono i recenti progressi tecnologici e sviluppi scientifici e consigliano una durata minima più breve degli studi di efficacia a lungo termine per alcune specie e categorie di animali, come le galline ovaiole o il salmone e la trota.
- (6) La definizione di «specie secondarie» di cui all'articolo 1, punto 2), del regolamento (CE) n. 429/2008 dovrebbe essere integrata a fini di maggiore chiarezza introducendo una definizione di «specie principali».
- (7) A tale regolamento dovrebbe essere aggiunto un nuovo allegato V contenente le definizioni delle rispettive specie animali e la distinzione tra le specie principali e le specie secondarie ivi contemplate. È inoltre opportuno chiarire nel nuovo allegato V di tale regolamento che i conigli e i cavalli non destinati al consumo umano non appartengono al gruppo degli animali da compagnia e degli animali non destinati alla produzione di alimenti, bensì al gruppo dei leporidi (Leporidae) e degli equini (Equidae), rispettivamente.
- (8) Nell'allegato III del presente regolamento di esecuzione dovrebbe essere fornita una tabella di concordanza che indichi la corrispondenza tra i termini comunemente utilizzati per la designazione delle specie e categorie di animali nelle autorizzazioni di additivi per mangimi concesse prima della data di applicazione del presente regolamento di esecuzione e i termini che designano le stesse specie e categorie di animali da utilizzare a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento di esecuzione. Lo scopo di tale tabella di concordanza è aiutare i richiedenti a designare le specie animali bersaglio pertinenti, nella preparazione delle domande a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003 per la modifica o il rinnovo delle autorizzazioni esistenti, da presentare a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento di esecuzione.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 429/2008.
- (10) Al fine di consentire agli operatori economici di adeguarsi alle nuove prescrizioni stabilite dal presente regolamento di esecuzione, esso dovrebbe iniziare ad applicarsi sei mesi dopo la sua data di entrata in vigore.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 429/2008

Il regolamento (CE) n. 429/2008 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- 1) “animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti”: gli animali appartenenti a specie che normalmente sono nutrite, allevate o detenute ma non consumate dagli esseri umani, di cui all'allegato V, punto 8;
- 2) “specie principali”: specie animali normalmente destinate al consumo umano nell'Unione di cui all'allegato V, punti da 1 a 4;
- 3) “specie secondarie”: specie animali normalmente destinate al consumo umano nell'Unione di cui all'allegato V, punti da 1 a 7.»;

⁽³⁾ «Guidance on the assessment of the efficacy of feed additives», *EFSA Journal* 2024; 22: e8856, doi: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8856>.

- 2) all'articolo 2, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. La domanda di autorizzazione di un additivo per mangimi, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è presentata alla Commissione mediante il sistema elettronico di presentazione della Commissione. Una volta che la domanda è stata presentata nel sistema elettronico, il richiedente, la Commissione, l'Autorità e gli Stati membri hanno accesso al modulo di domanda di cui all'allegato I.»;
- 3) all'articolo 3, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La terminologia da utilizzare per indicare le specie e categorie di animali bersaglio nonché la durata minima degli studi di efficacia a lungo termine figurano nell'allegato IV.
Le definizioni delle rispettive specie animali figurano nell'allegato V.»;
- 4) gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 429/2008 sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento di esecuzione;
- 5) al regolamento (CE) n. 429/2008 è aggiunto un nuovo allegato V conformemente all'allegato II del presente regolamento di esecuzione.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 dicembre 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 429/2008 sono così modificati:

- 1) L'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

MODULO DI DOMANDA DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1**MODULO DI DOMANDA**

COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE SALUTE E SICUREZZA ALIMENTARE

Oggetto: Domanda di autorizzazione di un additivo per mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003.

Data di presentazione:

I. TIPO DI PRESENTAZIONE

- ☐ Domanda di autorizzazione di un nuovo additivo per mangimi (articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003)
- ☐ Domanda di autorizzazione di un nuovo impiego di un additivo per mangimi e/o di modifica e/o rinnovo dell'autorizzazione di un additivo per mangimi (articolo 4, paragrafo 1, articolo 13, paragrafo 3, e articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003):
- ☐ Nuovo impiego (articolo 4 del regolamento (CE) n. 1831/2003)
- ☐ Modifica di un'autorizzazione esistente (articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003)
- ☐ Rinnovo dell'autorizzazione di un additivo per mangimi (articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003)
- ☐ Presentazione di informazioni complementari a seguito di parere non risolutivo formulato dall'Autorità

II. OGGETTO DELLA DOMANDA

1. **Oggetto della domanda: indicare la denominazione della sostanza, della preparazione o del microrganismo;**

- se la domanda è presentata per la modifica di un'autorizzazione esistente a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, illustrare la modifica richiesta;
- se la domanda è presentata per il rinnovo di un'autorizzazione esistente a norma dell'articolo 14, illustrare, se del caso, eventuali proposte di modifica o di integrazione delle condizioni dell'autorizzazione originale conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera d).

.....

2. **Identificazione e caratterizzazione dell'additivo di cui alle sottosezioni 2.2.1.1 e 2.2.1.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 429/2008**

Tipo o tipi di additivi da immettere sul mercato:

- ☐ Sostanza
- ☐ Microrganismo
- ☐ Preparazione

Denominazione dell'additivo:

Denominazione commerciale dell'additivo (richiesta solo per coccidiostatici e istomonostatici):

Identificatori della sostanza:

3. **Categorie e gruppi funzionali di additivi ⁽¹⁾**

Categoria:

Gruppo funzionale:

4. **Specie e categorie di animali bersaglio come indicato all'allegato IV del regolamento (CE) n. 429/2008**

Specie:

Categoria:

Ulteriori precisazioni o osservazioni sulla specie/categoria:

5. **Modalità d'impiego proposte per l'alimentazione animale**☐ Impiego nei mangimi☐ Impiego nell'acqua di abbeveraggio☐ Condizioni particolari d'impiego6. **Autorizzazioni esistenti, se del caso**Autorizzazione esistente ai sensi della normativa dell'UE in materia di mangimi:

Collegamento a EUR-Lex:

Gruppo funzionale in cui l'additivo per mangimi è attualmente autorizzato:

Numero di identificazione dell'additivo per mangimi attualmente autorizzato:

Autorizzazione esistente ai sensi della normativa in materia di OGMIdentificatore unico (regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione⁽²⁾ ^(?)) (se del caso):

Sono state concesse autorizzazioni a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio?

☐ Sì☐ No

Sono presenti domande di autorizzazione pendenti a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio?

☐ Sì☐ NoIII. **CAMPIONI DI RIFERIMENTO**

Numero di campione del laboratorio comunitario di riferimento (LCR) (se del caso):

IV. **DATI AMMINISTRATIVI**1. **Dati amministrativi del richiedente**

Nome del richiedente (da mantenere come nome del titolare dell'autorizzazione, se del caso):

E-mail:

(¹) Per i gruppi funzionali di cui al punto 1, lettere m) sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine, n) potenziatori delle condizioni d'igiene, o) altri additivi tecnologici, al punto 4, lettere c) sostanze che influiscono favorevolmente sull'ambiente, d) altri additivi zootecnici, ed e) stabilizzatori della condizione fisiologica, è necessario definire chiaramente, anche nella sintesi pubblica, quale funzione è richiesta per l'additivo.

(²) Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/65/oj>).

Numero di telefono:

Sito web:

Indirizzo:

Codice postale:

Paese:

2. **Dati di contatto del rappresentante del richiedente nell'UE (se necessario)**

Nome del rappresentante nell'UE:

E-mail:

Numero di telefono:

Sito web:

Indirizzo:

Codice postale:

Paese:

3. **Dati di contatto del referente/della persona responsabile del fascicolo**

Nome del referente/della persona responsabile:

Denominazione dell'entità/organizzazione:

E-mail:

Numero di telefono:

Sito web:

Indirizzo:

Codice postale:

Paese:»;

2) l'allegato II è così modificato:

- 1) al punto 3.1.1.2, le tabelle 2, 5 e 7 sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella 2

Durata dei test di tolleranza: Pollame

Animali bersaglio	Durata degli studi	Caratteristica degli animali bersaglio
Polli da ingrasso e polli allevati per la produzione di uova o per la riproduzione	35 giorni	Dalla schiusa
Galline ovaiole	56 giorni	Preferibilmente nel primo terzo del periodo di deposizione
Tacchini da ingrasso	42 giorni	Dalla schiusa

I dati di tolleranza dei polli o dei tacchini da ingrasso possono essere usati per dimostrare la tolleranza per i polli o i tacchini allevati per la produzione di uova/la riproduzione, rispettivamente.»;

«Tabella 5

Durata dei test di tolleranza: Salmonidi

Animali bersaglio	Durata degli studi	Caratteristica degli animali bersaglio
Salmoni e trote	90 giorni	

In alternativa alla durata di 90 giorni è possibile condurre uno studio per il tempo in cui i pesci pinnati raddoppiano il loro peso corporeo rispetto all'inizio del test.

Se l'additivo è destinato solo ai pesci riproduttori, i test di tolleranza vanno eseguiti il più vicino possibile al periodo di riproduzione. I test di tolleranza hanno una durata di 90 giorni; attenzione va prestata alla qualità e alla sopravvivenza delle uova.»;

«Tabella 7

Durata dei test di tolleranza: Conigli

Animali bersaglio	Durata degli studi	Caratteristica degli animali bersaglio
Conigli da ingrasso	28 giorni	
Coniglie	1 ciclo	Dall'inseminazione alla fine del periodo di svezzamento

Se la domanda riguarda conigli lattanti e svezzati, è considerato sufficiente un periodo di 49 giorni (con inizio una settimana dopo la nascita); inoltre lo studio deve includere le coniglie fino allo svezzamento.»;

- 2) al punto 3.2.1.2, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Per la determinazione del periodo di sospensione, il numero minimo consigliato di animali e/o prodotti soggetti a campionamento a ogni punto temporale è il seguente:

- tessuti commestibili:
 - bovini, pecore, suini e specie secondarie: 4,
 - pollame: 6,
 - salmonidi e altri pesci pinnati destinati alla produzione di alimenti: 10;
- prodotti:
 - latte: 8 campioni per punto temporale,
 - uova: 10 uova per punto temporale,
 - miele: 8 campioni per punto temporale.»;

- 3) al punto 3.2.3.3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Per gli additivi destinati a diverse specie, l'esposizione dai tessuti va calcolata indipendentemente per mammiferi, pollame e pesci pinnati destinati alla produzione di alimenti tenendo conto del valore più alto. Se del caso l'esposizione da latte e uova va aggiunta a questo valore. Ad esempio, se la domanda riguarda l'impiego di un additivo per mammiferi in lattazione e volatili ovaiole, i rispettivi valori più alti per i tessuti commestibili sono aggiunti a quelli del consumo di latte e uova. Se la domanda riguarda l'impiego di un additivo per pesci pinnati destinati alla produzione di alimenti, volatili ovaiole e mammiferi in lattazione, i rispettivi valori più alti per i tessuti commestibili sono aggiunti a quelli del consumo di latte e uova. Altre combinazioni vanno previste allo stesso modo.»;

- 4) al punto 3.2.3.3, il titolo della terza colonna della tabella 1 è sostituito da «Pollame» e il titolo della quarta colonna della tabella 1 è sostituito da «Pesci pinnati destinati alla produzione di alimenti»;

- 5) al punto 3.4.1.2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli additivi per i mangimi utilizzati nell'acquacoltura possono comportare la contaminazione dei sedimenti e dell'acqua. Si ipotizza che l'elemento preoccupante nell'ambito della valutazione del rischio ambientale per gli allevamenti di pesci pinnati destinati alla produzione di alimenti in gabbie sia il sedimento. Per gli allevamenti di pesci pinnati destinati alla produzione di alimenti con sistemi basati su terra, gli effluenti verso le acque superficiali sono considerati il rischio ambientale principale.»;

- 6) il punto 3.4.2.1 è sostituito dal seguente:

«Fase II A

Oltre ai comparti considerati nella fase I, la PEC per le acque di superficie va calcolata tenendo conto di deflusso e drenaggio.

In base ai dati non considerati nella fase I, una PEC più raffinata può essere calcolata per ogni comparto ambientale potenzialmente a rischio. Per la determinazione della PEC raffinata, si deve tenere conto di:

- la concentrazione del principio attivo/dei metaboliti potenzialmente rischiosi nel letame/negli escrementi dei pesci pinnati in seguito alla somministrazione dell'additivo agli animali al dosaggio proposto. In tale calcolo devono essere presi in considerazione il volume degli escreti e i tassi di dosaggio;
- il potenziale degrado degli escreti di principi attivi/metaboliti potenzialmente pericolosi a causa delle normali pratiche di trasformazione e conservazione del letame prima del suo spandimento sul terreno;
- l'assorbimento/il desorbimento dei principi attivi/metaboliti nel suolo o nei sedimenti per l'acquacoltura, determinato preferibilmente da studi del suolo/sedimento (OCSE 106);
- il degrado nel suolo e nei sistemi acqua/sedimenti (rispettivamente OCSE 307 e 308); e
- gli altri fattori quali l'idrolisi, la fotolisi, l'evaporazione e la diluizione con la lavorazione del terreno.

Ai fini della valutazione del rischio di livello II A, si utilizza il valore più alto della PEC ottenuto per ciascun comparto ambientale interessato mediante questi calcoli.

Se è previsto un elevato livello di persistenza nel suolo/nei sedimenti (tempo di degrado del 90 % della concentrazione del composto: $DT_{90} > 1$ anno), deve essere preso in considerazione il potenziale di accumulo.

Devono essere determinate le concentrazioni degli additivi (o metaboliti) responsabili di gravi effetti indesiderati in relazione ai vari livelli trofici dei comparti ambientali interessati. Tali prove riguardano generalmente la tossicità acuta e devono essere condotte secondo le linee guida dell'OCSE oppure secondo analoghe linee guida già consolidate. Gli studi dell'ambiente terrestre includono: tossicità per i lombrichi; tre piante terrestri; e microrganismi del suolo (effetti sulla fissazione dell'azoto). Gli studi dell'ambiente di acqua dolce includono: tossicità per i pesci pinnati; *Daphnia magna*; alghe; e un organismo in sedimento. Nel caso delle gabbie di mare, vanno studiate tre specie di diversi *taxa* di microrganismi da sedimento.

Il valore della PNEC è calcolato per ciascun comparto interessato. La PNEC è normalmente derivata dal valore di tossicità minimo osservato nei test di cui sopra ed è divisa da un fattore di sicurezza di almeno 100, a seconda del punto finale e del numero di specie da test utilizzato.

Il potenziale di bioaccumulazione può essere stimato dal valore del coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua, $\log K_{ow}$. I valori ≥ 3 indicano che la sostanza può essere oggetto di bioaccumulazione. Per valutare il rischio di avvelenamento secondario, si prenderà in considerazione l'esecuzione di uno studio del fattore di bioconcentrazione (BCF) alla fase II B.»;

- 7) il punto 4.4 è sostituito dal seguente:

«4.4. Durata degli studi di efficacia a lungo termine con animali bersaglio

In linea di principio, la durata delle sperimentazioni corrisponde al periodo di somministrazione oggetto della domanda.

La sperimentazione dell'efficacia va eseguita conformemente alle pratiche di allevamento nell'Unione e la durata minima deve corrispondere alle disposizioni dell'allegato IV.

Per le specie secondarie per le quali non sia stata stabilita una durata minima degli studi nell'allegato IV, la durata minima corrisponde a quella delle specie principali fisiologicamente affini, a seconda dei casi. Per le altre specie e categorie di animali per le quali non sia stata stabilita una durata minima degli studi nell'allegato IV, la durata minima è di 42 giorni per gli animali in crescita (dalla nascita alla macellazione o all'inizio del periodo riproduttivo) e di 56 giorni per gli animali adulti (dall'inizio del periodo riproduttivo).

Se l'additivo è applicato per un periodo specifico e più breve rispetto a quello normalmente applicabile per la specie o categoria animale, esso va somministrato in base alle condizioni d'impiego proposte. Tuttavia il periodo di osservazione deve essere di almeno 28 giorni e deve comprendere i punti finali pertinenti (ad esempio per le scrofe il numero di suinetti nati vivi quando si considera il periodo di gestazione, o il numero e il peso dei suinetti svezzati se si considera il periodo di allattamento).»;

3) l'allegato III è così modificato:

1) al punto 2.1.3, il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3) Per le sostanze che influiscono positivamente sul colore di specie acquatiche ornamentali o di uccelli ornamentali sono richiesti gli studi di cui alla sezione III, sottosezione 3.1, dell'allegato II con animali cui viene somministrato l'additivo alla dose consigliata. Le prove possono essere fornite anche mediante riferimento alla letteratura scientifica. Tuttavia le sottosezioni 3.2 e 3.4 non sono richieste.»;

2) al punto 2.1.4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) Per le sostanze che influiscono positivamente sul colore di specie acquatiche ornamentali e di uccelli ornamentali:

studi che dimostrano gli effetti vanno eseguiti su animali cui è somministrato l'additivo ai livelli consigliati d'impiego. Le modifiche di colore vanno misurate utilizzando la tecnologia appropriata. Le prove d'efficacia possono essere fornite anche da altri studi sperimentali (ad esempio biodisponibilità) o mediante riferimento alla letteratura scientifica.»;

3) al punto 5.4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Tali additivi proteggono gli animali dai risultati di un'invasione di *Eimeria* spp. o *Histomonas meleagridis*. Sono particolarmente importanti le prove degli effetti specifici dell'additivo (ad esempio specie controllate) e delle sue proprietà profilattiche (ad esempio riduzione di morbidità, mortalità, conteggio delle oocisti e quadro delle lesioni). Se del caso, vanno fornite informazioni riguardanti gli effetti sulla crescita e il tasso di conversione del mangime (volatili da ingrasso, pollastre da rimonta e conigli), gli effetti sulla schiusa delle uova (volatili da riproduzione).»;

4) al punto 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le specie principali e le specie secondarie sono definite all'articolo 1, punti 2) e 3), del presente regolamento.»;

5) al punto 6.3.1.1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se tre specie bersaglio principali (inclusi i mammiferi monogastrici, i ruminanti e il pollame) dimostrano un ampio margine di sicurezza simile, non sono necessari ulteriori studi di tolleranza per le specie secondarie non fisiologicamente simili (ad esempio cavalli o conigli). Se invece i test di tolleranza sono richiesti, la durata degli studi per le specie secondarie (ad eccezione dei conigli) è di almeno 28 giorni per gli animali in crescita e di 42 giorni per gli animali adulti. Per i conigli sono applicabili i seguenti periodi: conigli da ingrasso: 28 giorni; coniglie: un ciclo (dall'inseminazione alla fine del periodo di svezzamento). Se la domanda riguarda conigli lattanti e svezzati, è considerato sufficiente un periodo di 49 giorni (con inizio una settimana dopo la nascita); inoltre lo studio deve includere le coniglie fino allo svezzamento. Per i pesci pinnati destinati alla produzione di alimenti (diversi dai salmonidi) è prescritto un periodo di 90 giorni.»;

6) il punto 6.3.2.3 è sostituito dal seguente:

«6.3.2.3. Valutazione della sicurezza per il consumatore

Proposta di limiti massimi di residui (LMR)

I LMR possono essere fissati ipotizzando che non vi siano differenze significative del contenuto di residui nei tessuti commestibili tra la specie secondaria e la specie principale simile.

All'interno delle classi di animali i limiti massimi di residui possono essere estrapolati come segue:

- dai ruminanti principali in crescita a tutti i ruminanti in crescita,
- dal latte delle vacche da latte al latte di altri ruminanti da latte,
- dai suini a tutti i mammiferi monogastrici, esclusi gli equini,
- dai polli o dai tacchini ad altro pollame,
- dalle galline ovaiole ad altri volatili ovaiole, e
- dai salmonidi a tutti i pesci pinnati destinati alla produzione di alimenti.

I LMR per gli equini possono essere estrapolati se esistono i LMR per un ruminante principale e un mammifero monogastrico principale.

Se LMR identici sono stati fissati per bovini domestici (o pecore), suini e polli (o pollame), che rappresentano specie principali con una capacità metabolica e una composizione dei tessuti diverse tra di loro, gli stessi LMR possono essere fissati per ovini, equini e conigli, in altre parole un'estrapolazione è considerata possibile per tutti gli animali destinati alla produzione di alimenti, ad eccezione degli animali acquatici destinati alla produzione di alimenti. Considerando la linea guida del comitato per i medicinali veterinari ^(*) sulla fissazione di LMR per i salmonidi e altri pesci pinnati destinati alla produzione di alimenti, che consente già un'estrapolazione partendo dai LMR nel muscolo di una specie principale ai salmonidi e altri pesci pinnati destinati alla produzione di alimenti, a condizione che la sostanza progenitrice sia accettabile come residuo marcatore per il LMR nel muscolo e nella pelle, i LMR possono essere estrapolati per tutti gli animali destinati alla produzione di alimenti.

Devono essere messi a disposizione metodi analitici per il monitoraggio dei residui nei tessuti e nei prodotti commestibili di tutti gli animali destinati alla produzione di alimenti.

(*) ³⁾ Nota orientativa per la fissazione di limiti massimi di residui per i salmonidi e altri pesci pinnati. Agenzia europea di valutazione dei medicinali. Unità di valutazione dei medicinali veterinari. EMEA/CVMP/153b/97-FINAL.»;

- 4) l'allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

DESIGNAZIONE DELLE CATEGORIE DI ANIMALI BERSAGLIO E DURATA MINIMA DEGLI STUDI DI EFFICACIA A LUNGO TERMINE

1. Specie suine (Suidae)

Specie animale	Categoria di animale	Definizione della categoria di animale	Peso approssimativo/età approssimativa nella categoria			Durata minima degli studi di efficacia a lungo termine
			Periodo/età	Età	Peso	
Suini	Suinetti lattanti	Suinetti allattati, allevati per la riproduzione o la produzione di carne, dalla nascita fino allo svezzamento		Fino a 21-42 giorni	Fino a 6-11 kg	
	Suinetti svezzati	Suinetti allevati per la riproduzione o la produzione di carne, che hanno completato il periodo di allattamento fino alla fine del periodo post-svezzamento (periodo di transizione)	Da 21 a 42 giorni	Fino a 120 giorni	Fino a 35 kg	42 giorni 35 giorni, se il tasso di crescita è ≥ 0,5 kg/giorno
	Suinetti	Suinetti allevati per la riproduzione o la produzione di carne, dalla nascita fino alla fine del periodo post-svezzamento (periodo di transizione)		Fino a 120 giorni	Fino a 35 kg	
	Suini da ingrasso	Suini destinati alla produzione di carne, dalla fine del periodo post-svezzamento (periodo di transizione) fino alla data di macellazione	Da 60 a 120 giorni	Fino a 120-250 giorni (o a seconda dell'uso locale)	80-150 kg (o a seconda dell'uso locale)	Fino alla macellazione, ma non meno di 70 giorni
	Suini allevati per la riproduzione	Femmine (scrofette) e maschi allevati per la riproduzione, dalla fine del periodo post-svezzamento (periodo di transizione) fino all'inizio del periodo riproduttivo				
	Scrofe	Femmine da riproduzione che si sono accoppiate o sono state inseminate almeno una volta				Due cicli di riproduzione completi
	Scrofe, per apportare benefici ai suinetti	Femmine da riproduzione che si sono accoppiate o sono state inseminate almeno una volta. Nei casi in cui i benefici derivanti dall'impiego dell'additivo nell'alimentazione delle scrofe si riscontreranno nei suinetti.				Al più tardi a partire dal parto fino alla fine del periodo di svezzamento (ma non meno di 28 giorni)
	Verri	Maschi da riproduzione, dall'inizio del periodo riproduttivo				
	Suini	Tutte le categorie di suini				

Specie animale	Categoria di animale	Definizione della categoria di animale	Peso approssimativo/età approssimativa nella categoria			Durata minima degli studi di efficacia a lungo termine
			Periodo/età	Età	Peso	
Specie suine secondarie	Suinetti lattanti di specie suine secondarie	Suinetti di tutte le specie suine secondarie allattati, allevati per la riproduzione o la produzione di carne, dalla nascita fino allo svezzamento				
	Suinetti svezzati di specie suine secondarie	Suinetti di tutte le specie suine secondarie allevati per la riproduzione o la produzione di carne, che hanno completato il periodo di allattamento fino alla fine del periodo post-svezzamento (periodo di transizione)				
	Suinetti di specie suine secondarie	Suinetti di tutte le specie suine secondarie allevati per la riproduzione o la produzione di carne, dalla nascita fino alla fine del periodo post-svezzamento (periodo di transizione)				
	Specie suine secondarie da ingrasso	Animali di tutte le specie suine secondarie destinati alla produzione di carne, dalla fine del periodo post-svezzamento (periodo di transizione) fino alla data di macellazione				
	Specie suine secondarie allevate per la riproduzione	Animali di tutte le specie suine secondarie allevati per la riproduzione, dalla fine del periodo post-svezzamento (periodo transitorio) fino all'inizio del periodo riproduttivo				
	Scrofe di specie suine secondarie	Femmine di tutte le specie suine secondarie da riproduzione che si sono accoppiate o sono state inseminate almeno una volta				
	Verri di specie suine secondarie	Maschi di tutte le specie suine secondarie da riproduzione, dall'inizio del periodo riproduttivo				
	Specie suine secondarie	Tutte le specie e categorie di tutte le specie suine secondarie				

Specie animale	Categoria di animale	Definizione della categoria di animale	Peso approssimativo/età approssimativa nella categoria			Durata minima degli studi di efficacia a lungo termine
			Periodo/età	Età	Peso	
Specie suine	Suinetti lattanti di specie suine	Suinetti di tutte le specie suine allattati, allevati per la riproduzione o la produzione di carne, dalla nascita fino allo svezzamento				
	Suinetti svezzati di specie suine	Suinetti di tutte le specie suine allevati per la riproduzione o la produzione di carne, che hanno completato il periodo di allattamento fino alla fine del periodo post-svezzamento (periodo di transizione)				
	Suinetti di specie suine	Suinetti di tutte le specie suine allevati per la riproduzione o la produzione di carne, dalla nascita fino alla fine del periodo post-svezzamento (periodo di transizione)				
	Specie suine da ingrasso	Animali di tutte le specie suine destinati alla produzione di carne, dalla fine del periodo post-svezzamento (periodo di transizione) fino alla data di macellazione				
	Specie suine allevate per la riproduzione	Animali di tutte le specie suine allevati per la riproduzione, dalla fine del periodo post-svezzamento (periodo di transizione) fino all'inizio del periodo riproduttivo				
	Scrofe di specie suine	Femmine di tutte le specie suine da riproduzione che si sono accoppiate o sono state inseminate almeno una volta				
	Verri di specie suine	Maschi di tutte le specie suine da riproduzione, dall'inizio del periodo riproduttivo				
	Specie suine	Tutte le specie e categorie di tutte le specie suine				

2. Pollame

Specie	Categoria di animale	Definizione della categoria di animale	Peso approssimativo/età approssimativa nella categoria			Durata minima degli studi di efficacia a lungo termine
			Periodo	Età	Peso	
Polli	Polli da ingrasso	Broiler per la produzione di carne, dalla schiusa alla macellazione		Fino a 35 giorni	Fino a ~ 1 600 g (fino a 2 kg)	35 giorni
	Polli allevati per la produzione di uova o per la riproduzione	Femmine e maschi allevati per la produzione di uova (produzione di uova da consumo) o per la riproduzione, dalla schiusa fino all'inizio del periodo di deposizione o del periodo riproduttivo		Fino a ~ 16 settimane (fino a ~ 20 settimane)		
	Galline	Galline, dall'inizio del periodo di deposizione (produzione di uova da consumo) o del periodo riproduttivo	Da 16 a 21 settimane	Fino a ~ 13 mesi (fino a 18 mesi)	Da 1 200 g (bianche) 1 400 g (rosse)	84 giorni
	Galli	Galli, dall'inizio del periodo riproduttivo				
	Polli	Tutte le categorie di polli				
Tacchini	Tacchini da ingrasso	Tacchini destinati alla produzione di carne, dalla schiusa alla macellazione		Fino a ~ 14 settimane (fino a 20 settimane) Fino a ~ 16 settimane (fino a 24 settimane)	Femmine: fino a ~ 7 000 g (fino a 10 000 g) Maschi: fino a ~ 12 000 g (fino a 20 000 g)	84 giorni
	Tacchini allevati per la riproduzione	Femmine e maschi allevati per la riproduzione, dalla schiusa fino all'inizio del periodo riproduttivo		Fino a 30 settimane	Femmine: fino a ~ 15 000 g Maschi: fino a ~ 30 000 g	
	Tacchini da riproduzione	Femmine e maschi tenuti a fini di riproduzione		Da 30 settimane fino a ~ 60 settimane	Femmine: da ~ 15 000 g Maschi: da ~ 30 000 g	
	Tacchini	Tutte le categorie di tacchini				

Specie	Categoria di animale	Definizione della categoria di animale	Peso approssimativo/età approssimativa nella categoria			Durata minima degli studi di efficacia a lungo termine
			Periodo	Età	Peso	
Specie avicole secondarie	Specie avicole secondarie da ingrasso	Femmine e maschi di tutte le specie avicole secondarie destinati alla produzione di carne, dalla schiusa alla macellazione				
	Specie avicole secondarie allevate per la produzione di uova o per la riproduzione	Femmine e maschi di tutte le specie avicole secondarie allevati per la produzione di uova (produzione di uova da consumo) o per la riproduzione, dalla schiusa fino all'inizio del periodo di deposizione o del periodo riproduttivo				
	Specie avicole secondarie destinate alla produzione di uova o alla riproduzione	Femmine e maschi di tutte le specie avicole secondarie, dall'inizio del periodo di deposizione (produzione di uova da consumo) o del periodo riproduttivo				
	Specie avicole secondarie	Tutte le specie e categorie di specie avicole secondarie				
Pollame	Pollame da ingrasso	Femmine e maschi di tutte le specie avicole destinati alla produzione di carne, dalla schiusa alla macellazione				
	Pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione	Femmine e maschi di tutte le specie avicole allevati per la produzione di uova (produzione di uova da consumo) o per la riproduzione, dalla schiusa fino all'inizio del periodo di deposizione o del periodo riproduttivo				
	Pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione	Femmine e maschi di tutte le specie avicole, dall'inizio del periodo di deposizione (produzione di uova da consumo) o del periodo riproduttivo				
	Pollame	Tutte le specie e categorie di pollame				

3. Ruminanti

Specie	Categoria di animale	Definizione della categoria di animale	Peso approssimativo/età approssimativa nella categoria			Durata minima degli studi di efficacia a lungo termine
			Periodo	Età	Peso	
Bovini domestici	Vitelli da ingrasso	Vitelli destinati alla produzione di carne di vitello, dalla nascita alla data di macellazione		Fino a 6 mesi	Fino a ~180 kg (fino a 250 kg)	84 giorni
	Vitelli da allevamento	Vitelli allevati per la produzione di latte/la riproduzione o per la produzione di carne, dalla nascita fino a 4 mesi			Fino a 60-80 kg (fino a 145 kg)	56 giorni
	Bovini domestici da ingrasso	Bovini domestici destinati alla produzione di carne, diversi dai vitelli da ingrasso e dai vitelli da allevamento, fino alla data di macellazione	Dal completo sviluppo della ruminazione	Fino a 10-36 mesi	Fino a 350-700 kg	84 giorni
	Bovini domestici allevati per la produzione di latte/la riproduzione	Giovenche e torelli, diversi dai vitelli da allevamento, allevati per la produzione di latte/la riproduzione, fino all'inizio del periodo riproduttivo				
	Vacche	Vacche destinate alla produzione di latte (vacche da latte)/alla riproduzione, che si sono accoppiate o sono state inseminate almeno una volta				84 giorni Due cicli, se sono richiesti i parametri di riproduzione
	Tori	Tori da riproduzione, dall'inizio del periodo riproduttivo				
	Bovini domestici	Tutte le categorie di bovini domestici				
Specie bovine secondarie	Vitelli di specie bovine secondarie da ingrasso	In tutte le specie bovine secondarie, vitelli destinati alla produzione di carne di vitello, dalla nascita alla data di macellazione				
	Vitelli di specie bovine secondarie da allevamento	In tutte le specie bovine secondarie, vitelli allevati per la produzione di latte/la riproduzione o per la produzione di carne, dalla nascita fino a 4 mesi				

Specie	Categoria di animale	Definizione della categoria di animale	Peso approssimativo/età approssimativa nella categoria			Durata minima degli studi di efficacia a lungo termine
			Periodo	Età	Peso	
	Bovini di specie secondarie da ingrasso	In tutte le specie bovine secondarie, animali destinati alla produzione di carne diversi dai vitelli da ingrasso e dai vitelli da allevamento, fino alla data di macellazione				
	Bovini di specie secondarie allevati per la produzione di latte/la riproduzione	In tutte le specie bovine secondarie, giovenche e torelli diversi dai vitelli da allevamento, allevati per la produzione di latte/la riproduzione, fino all'inizio del periodo riproduttivo				
	Femmine adulte di specie bovine secondarie	In tutte le specie bovine secondarie, femmine adulte destinate alla produzione di latte/alla riproduzione, che si sono accoppiate o sono state inseminate almeno una volta				
	Maschi adulti di specie bovine secondarie	In tutte le specie bovine secondarie, maschi adulti da riproduzione, dall'inizio del periodo riproduttivo				
	Bovini di specie secondarie	Tutte le specie e categorie di bovini di specie secondarie				
Bovini	Vitelli di specie bovine da ingrasso	In tutte le specie bovine, vitelli destinati alla produzione di carne di vitello, dalla nascita alla data di macellazione				
	Vitelli di specie bovine da allevamento	In tutte le specie bovine, vitelli allevati per la produzione di latte/la riproduzione o per la produzione di carne, dalla nascita fino a 4 mesi				
	Bovini da ingrasso	In tutte le specie bovine, animali destinati alla produzione di carne diversi dai vitelli da ingrasso e dai vitelli da allevamento, fino alla data di macellazione				
	Bovini allevati per la produzione di latte/la riproduzione	In tutte le specie bovine, giovenche e torelli diversi dai vitelli da allevamento, allevati per la produzione di latte/la riproduzione, fino all'inizio del periodo riproduttivo				

Specie	Categoria di animale	Definizione della categoria di animale	Peso approssimativo/età approssimativa nella categoria			Durata minima degli studi di efficacia a lungo termine
			Periodo	Età	Peso	
	Femmine adulte di specie bovine	In tutte le specie bovine, femmine adulte destinate alla produzione di latte/alla riproduzione, che si sono accoppiate o sono state inseminate almeno una volta				
	Maschi adulti di specie bovine	In tutte le specie bovine, maschi adulti da riproduzione, dall'inizio del periodo riproduttivo				
	Bovini	Tutte le specie e categorie di bovini				
Pecore	Agnelli da ingrasso	Agnelli destinati alla produzione di carne di agnello, dalla nascita alla data di macellazione		Fino a 6 mesi (o più vecchi)	Fino a 55 kg	56 giorni
	Agnelli da allevamento	Agnelli allevati per la produzione di latte/la riproduzione, dalla nascita fino a 3 mesi			15-20 kg	56 giorni
	Pecore da ingrasso	Pecore destinate alla produzione di carne diverse dagli agnelli da ingrasso, fino alla data di macellazione				
	Pecore allevate per la produzione di latte /la riproduzione	Giovani pecore diverse dagli agnelli da allevamento, femmine e maschi, allevate per la produzione di latte/la riproduzione, fino all'inizio del periodo riproduttivo				
	Pecore femmine adulte	Femmine adulte destinate alla produzione di latte (pecore da latte)/alla riproduzione, che si sono accoppiate o sono state inseminate almeno una volta				84 giorni Due cicli, se sono richiesti i parametri di riproduzione
	Arieti	Arieti da riproduzione, dall'inizio del periodo riproduttivo				
	Pecore	Tutte le categorie di pecore				

Specie	Categoria di animale	Definizione della categoria di animale	Peso approssimativo/età approssimativa nella categoria			Durata minima degli studi di efficacia a lungo termine
			Periodo	Età	Peso	
Ovini	Agnelli di specie ovine da ingrasso	In tutte le specie ovine, agnelli destinati alla produzione di carne, dalla nascita alla data di macellazione				
	Agnelli di specie ovine da allevamento	In tutte le specie ovine, agnelli allevati per la produzione di latte/la riproduzione, dalla nascita fino a 3 mesi				
	Ovini da ingrasso	In tutte le specie ovine, ovini destinati alla produzione di carne diversi dagli agnelli da ingrasso, fino alla data di macellazione				
	Ovini allevati per la produzione di latte/la riproduzione	In tutte le specie ovine, animali giovani diversi dagli agnelli da allevamento, femmine e maschi, allevati per la produzione di latte/la riproduzione, fino all'inizio del periodo riproduttivo				
	Femmine adulte di specie ovine	In tutte le specie ovine, femmine adulte destinate alla produzione di latte/la riproduzione, che si sono accoppiate o sono state inseminate almeno una volta				
	Maschi adulti di specie ovine	In tutte le specie ovine, maschi adulti da riproduzione, dall'inizio del periodo riproduttivo				
	Ovini	Tutte le specie e categorie di ovini				
Capre	Capretti da ingrasso	Capretti destinati alla produzione di carne, dalla nascita alla data di macellazione		Fino a 6 mesi		56 giorni
	Capretti da allevamento	Capretti allevati per la produzione di latte /la riproduzione, dalla nascita fino a 3 mesi			15-20 kg	56 giorni

Specie	Categoria di animale	Definizione della categoria di animale	Peso approssimativo/età approssimativa nella categoria			Durata minima degli studi di efficacia a lungo termine
			Periodo	Età	Peso	
	Capre da ingrasso	Capre destinate alla produzione di carne, diverse dai capretti da ingrasso, fino alla data di macellazione				
	Capre allevate per la produzione di latte/la riproduzione	Giovani capre diverse dai capretti da allevamento, femmine e maschi, allevate per la produzione di latte/la riproduzione, fino all'inizio del periodo riproduttivo				
	Capre femmine adulte	Capre femmine destinate alla produzione di latte (capre da latte)/alla riproduzione, che si sono accoppiate o sono state inseminate almeno una volta				84 giorni Due cicli, se sono richiesti i parametri di riproduzione
	Caproni	Caproni (becchi) da riproduzione, dall'inizio del periodo riproduttivo				
	Capre	Tutte le categorie di capre				
Caprini	Capretti di specie caprine da ingrasso	In tutte le specie caprine, capretti destinati alla produzione di carne, dalla nascita alla data di macellazione				
	Capretti di specie caprine da allevamento	In tutte le specie caprine, capretti allevati per la produzione di latte/la riproduzione, dalla nascita fino a 3 mesi				
	Caprini da ingrasso	In tutte le specie caprine, caprini destinati alla produzione di carne diversi dai capretti da ingrasso, fino alla data di macellazione				
	Caprini allevati per la produzione di latte/la riproduzione	In tutte le specie caprine, animali giovani diversi dai capretti da allevamento, femmine e maschi, allevati per la produzione di latte/la riproduzione, fino all'inizio del periodo riproduttivo				

Specie	Categoria di animale	Definizione della categoria di animale	Peso approssimativo/età approssimativa nella categoria			Durata minima degli studi di efficacia a lungo termine
			Periodo	Età	Peso	
	Femmine adulte di specie caprine	In tutte le specie caprine, femmine destinate alla produzione di latte/alla riproduzione, che si sono accoppiate o sono state inseminate almeno una volta				
	Maschi adulti di specie caprine	In tutte le specie caprine, maschi adulti da riproduzione, dall'inizio del periodo riproduttivo				
	Caprini	Tutte le specie e categorie di caprini				
Cervidi		Tutte le specie di cervidi				
Ruminanti	Giovani ruminanti da ingrasso	In tutte le specie di ruminanti, vitelli, agnelli, capretti ecc. destinati alla produzione di carne, dalla nascita alla data di macellazione				
	Giovani ruminanti da allevamento	In tutte le specie di ruminanti, vitelli, agnelli, capretti ecc. allevati per la produzione di latte/la riproduzione, dalla nascita fino a 4 mesi (bovini) o fino a 3 mesi (ovini, caprini e cervidi)				
	Ruminanti da ingrasso	In tutte le specie di ruminanti, animali destinati alla produzione di carne diversi dai giovani ruminanti da ingrasso, fino alla data di macellazione				
	Ruminanti allevati per la produzione di latte/la riproduzione	In tutte le specie di ruminanti, femmine e maschi diversi dai giovani ruminanti da allevamento, allevati per la produzione di latte o la riproduzione, fino all'inizio del periodo riproduttivo				

Specie	Categoria di animale	Definizione della categoria di animale	Peso approssimativo/età approssimativa nella categoria			Durata minima degli studi di efficacia a lungo termine
			Periodo	Età	Peso	
	Ruminanti destinati alla produzione di latte/alla riproduzione	In tutte le specie di ruminanti, femmine che si sono accoppiate o sono state inseminate almeno una volta, e maschi adulti dall'inizio del periodo riproduttivo				
	Ruminanti	Tutte le specie e categorie di ruminanti				

4. Animali acquatici destinati alla produzione di alimenti

Specie	Categoria di animale	Definizione della categoria di animale	Peso approssimativo/età approssimativa nella categoria			Durata minima degli studi di efficacia a lungo termine
			Periodo	Età	Peso	
Pesci pinnati destinati alla produzione di alimenti	Salmonidi				200-300 g	84 giorni
	Pesci pinnati destinati alla produzione di alimenti diversi dai salmonidi	Tutte le specie di pesci pinnati destinati alla produzione di alimenti diversi dai salmonidi				
	Pesci pinnati destinati alla produzione di alimenti	Tutte le specie di pesci pinnati destinati alla produzione di alimenti				
Molluschi destinati alla produzione di alimenti		Tutte le specie di molluschi destinati alla produzione di alimenti				
Crostacei destinati alla produzione di alimenti		Tutte le specie di crostacei destinati alla produzione di alimenti				
Altri invertebrati acquatici destinati alla produzione di alimenti		Tutte le specie di altri invertebrati acquatici destinati alla produzione di alimenti				
Animali acquatici destinati alla produzione di alimenti		Tutte le specie e categorie di animali acquatici destinati alla produzione di alimenti				

5. Leporidi (Leporidae)

Specie	Categoria di animale	Definizione della categoria di animale	Peso approssimativo/età approssimativa nella categoria			Durata minima degli studi di efficacia a lungo termine
			Periodo	Età	Peso	
Conigli	Conigli in crescita	Femmine e maschi di: — coniglietti allattati, allevati per la riproduzione o la produzione di carne, dalla nascita fino allo svezzamento (conigli lattanti), — conigli da ingrasso, dalla fine del periodo di svezzamento fino alla macellazione, — giovani conigli allevati per la riproduzione, dalla fine del periodo di svezzamento fino all'inizio del periodo riproduttivo				42 giorni
	Coniglie	Femmine da riproduzione che si sono accoppiate o sono state inseminate almeno una volta				Due cicli, se sono richiesti i parametri di riproduzione Al più tardi a partire dal parto fino alla fine del periodo di svezzamento, se la domanda riguarda un impiego volto a ottenere benefici nei coniglietti
	Conigli maschi	Maschi da riproduzione, dall'inizio del periodo riproduttivo				
	Conigli	Tutte le categorie di conigli				
Leporidi	Leporidi in crescita	Femmine e maschi di: — piccoli di leporidi allattati, allevati per la riproduzione o la produzione di carne dalla nascita fino allo svezzamento (leporidi lattanti), — leporidi da ingrasso, dalla fine del periodo di svezzamento fino alla macellazione, — giovani leporidi allevati per la riproduzione, dalla fine del periodo di svezzamento fino all'inizio del periodo riproduttivo				

Specie	Categoria di animale	Definizione della categoria di animale	Peso approssimativo/età approssimativa nella categoria			Durata minima degli studi di efficacia a lungo termine
			Periodo	Età	Peso	
	Leporidi femmine	Femmine da riproduzione che si sono accoppiate o sono state inseminate almeno una volta				
	Leporidi maschi	Maschi da riproduzione, dall'inizio del periodo riproduttivo				
	Leporidi	Tutte le specie e categorie di leporidi				

6. Equini (Equidae)

Specie	Categoria di animale	Definizione della categoria di animale	Peso approssimativo/età approssimativa nella categoria			Durata minima degli studi di efficacia a lungo termine
			Periodo	Età	Peso	
Cavalli						
Equini		Tutte le specie di equini				

7. Altri animali destinati alla produzione di alimenti

Specie	Categoria di animale	Definizione della categoria di animale	Periodo di durata approssimativa (peso/età) nella categoria			Durata minima degli studi di efficacia a lungo termine
			Periodo	Età	Peso	
Camelidi	Giovani camelidi da ingrasso	In tutte le specie di camelidi, animali giovani destinati alla produzione di carne				
	Giovani camelidi da allevamento	In tutte le specie di camelidi, animali giovani allevati per la produzione di latte/la riproduzione				
	Camelidi da ingrasso	In tutte le specie di camelidi, animali destinati alla produzione di carne diversi dagli animali giovani da ingrasso				
	Camelidi allevati per la produzione di latte o per la riproduzione	In tutte le specie di camelidi, animali giovani, femmine e maschi, diversi dagli animali giovani da allevamento, allevati per la produzione di latte o per la riproduzione, fino all'inizio del periodo riproduttivo				

Specie	Categoria di animale	Definizione della categoria di animale	Periodo di durata approssimativa (peso/età) nella categoria			Durata minima degli studi di efficacia a lungo termine
			Periodo	Età	Peso	
	Camelidi destinati alla produzione di latte o alla riproduzione	In tutte le specie di camelidi, femmine che si sono accoppiate o sono state inseminate almeno una volta e maschi adulti				
	Camelidi	Tutte le specie e categorie di camelidi				
Insetti destinati alla produzione di alimenti	Api mellifere					28 giorni
	Specie di insetti destinati alla produzione di alimenti diverse dalle api mellifere	Tutte le specie di insetti destinati alla produzione di alimenti diverse dalle api mellifere				Intero ciclo di produzione
	Insetti destinati alla produzione di alimenti	Tutte le specie di insetti destinati alla produzione di alimenti				Intero ciclo di produzione
Altri animali destinati alla produzione di alimenti		Solo per le specie non contemplate nelle voci precedenti. Per esempio: lumache, rane, coccodrilli...				

8. Animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti

Specie	Categoria di animale	Definizione della categoria di animale	Periodo di durata approssimativa (peso/età) nella categoria			Durata minima degli studi di efficacia a lungo termine
			Periodo	Età	Peso	
Animali da compagnia	Cani					28 giorni
	Gatti					28 giorni
	Uccelli ornamentali					28 giorni
	Specie acquatiche ornamentali					28 giorni
	Altri animali da compagnia	Altre specie di animali da compagnia: furetti, roditori, specie di anfibi ornamentali, specie di rettili ornamentali o specie di invertebrati terrestri ornamentali				28 giorni

Specie	Categoria di animale	Definizione della categoria di animale	Periodo di durata approssimativa (peso/età) nella categoria			Durata minima degli studi di efficacia a lungo termine
			Periodo	Età	Peso	
Altri animali non destinati alla produzione di alimenti		Tutte le specie di animali non destinati alla produzione di alimenti diversi dagli animali da compagnia				28 giorni
Animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti		Tutte le specie di animali non destinati alla produzione di alimenti				28 giorni

9. Tutte le specie animali

Specie	Categoria di animale	Definizione della categoria di animale	Periodo di durata approssimativa (peso/età) nella categoria			Durata minima degli studi di efficacia a lungo termine
			Periodo	Età	Peso	
Tutte le specie animali terrestri						
Tutte le specie animali acquatiche						
Tutte le specie animali»						

ALLEGATO II

Al regolamento (CE) n. 429/2008 è aggiunto l'allegato seguente:

«ALLEGATO V

DEFINIZIONE DELLE RISPETTIVE SPECIE ANIMALI E DISTINZIONE TRA SPECIE PRINCIPALI E SECONDARIE PER QUANTO RIGUARDA LE SPECIE ANIMALI DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI

1. Specie suine (Suidae)

Animali delle specie della famiglia Suidae appartenenti ai generi *Babyrousa* ssp., *Hylochoerus* ssp., *Phacochoerus* ssp., *Porcula* ssp., *Potamochoerus* ssp. e *Sus* ssp., nonché gli animali derivati dall'incrocio di tali specie, che sono nutriti, allevati o detenuti per la produzione di alimenti destinati al consumo umano, ivi inclusi gli animali che non sono destinati al consumo umano, ma appartengono alle specie che, tra il suddetto gruppo di specie, sono normalmente destinate al consumo umano nell'Unione.

Specie principali: suini (*Sus scrofa domesticus*).

Specie secondarie: specie suine diverse dai suini (*Sus scrofa domesticus*).

2. Pollame

Volatili delle specie che sono nutrite, allevate o detenute per la produzione di alimenti destinati al consumo umano, incluso il ripopolamento di selvaggina da penna, nonché i volatili che non sono utilizzati per la produzione di alimenti destinati al consumo umano, ma appartengono alle specie che sono normalmente destinate al consumo umano nell'Unione.

Specie principali: polli (incluse le galline ovaiole) (*Gallus gallus domesticus*) e tacchini (*Meleagris gallopavo*).

Specie secondarie: pollame diverso dai polli e dai tacchini, comprendente quaglie (ad esempio *Coturnix japonica*, *Coturnix coturnix*), anatre (ad esempio *Anas platyrhynchos*, *Cairina moschata*), oche (ad esempio *Anser anser*), faraone (*Numida meleagris*), piccioni (ad esempio *Columba livia domestica*), fagiani (ad esempio *Phasianus colchicus*), pavoni (*Pavo cristatus*), pernici (ad esempio *Perdix perdix*, *Alectoris rufa*), ratiti compresi struzzi (*Struthio* sp.), emu (*Dromaius novaehollandiae*), nandù (*Rhea* sp.).

3. Ruminanti

Bovini, ovini e caprini, e cervidi, come definiti di seguito.

- a) **Bovini:** animali delle specie di ungulati appartenenti ai generi *Bison*, *Bos* (compresi i sottogeneri *Bos*, *Bibos*, *Novibos*, *Poephagus*) e *Bubalus* (compreso il sottogenere *Anoa*), nonché gli animali derivati dall'incrocio di tali specie, che sono nutriti, allevati o detenuti per la produzione di alimenti destinati al consumo umano, ivi inclusi gli animali che non sono destinati al consumo umano, ma appartengono alle specie che, tra il suddetto gruppo di specie, sono normalmente destinate al consumo umano nell'Unione.

Specie principali: bovini domestici (*Bos taurus*).

Specie secondarie: tutti i bovini diversi dai bovini domestici (*Bos taurus*), ivi inclusi bufali (*Bubalus bubalis*) e bisonti (*Bison bison*).

- b) **Ovini:** animali delle specie di ungulati appartenenti al genere *Ovis*, nonché gli animali derivati dall'incrocio di tali specie, che sono nutriti, allevati o detenuti per la produzione di alimenti destinati al consumo umano, ivi inclusi gli animali che non sono destinati al consumo umano, ma appartengono alle specie che, tra il suddetto gruppo di specie, sono normalmente destinate al consumo umano nell'Unione.

Specie principali: pecore (*Ovis aries*) destinate alla produzione di carne (animali da carne).

Specie secondarie: ovini diversi dalle pecore (*Ovis aries*) destinati alla produzione di carne.

- c) **Caprini:** animali delle specie di ungulati appartenenti al genere *Capra*, nonché gli animali derivati dall'incrocio di tali specie, che sono nutriti, allevati o detenuti per la produzione di alimenti destinati al consumo umano, ivi inclusi gli animali che non sono destinati al consumo umano, ma appartengono alle specie che, tra il suddetto gruppo di specie, sono normalmente destinate al consumo umano nell'Unione.

Specie secondarie: tutti i caprini.

- d) **Cervidi (Cervidae):** animali delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Cervidae, nonché gli animali derivati dall'incrocio di tali specie, che sono nutriti, allevati o detenuti per la produzione di alimenti destinati al consumo umano, ivi inclusi gli animali che non sono destinati al consumo umano, ma appartengono alle specie che, tra il suddetto gruppo di specie, sono normalmente destinate al consumo umano nell'Unione.
- Specie secondarie: tutti i cervidi.

4. **Animali acquatici destinati alla produzione di alimenti**

Animali delle specie appartenenti ai gruppi seguenti:

- a) pesci pinnati appartenenti alle classi *Chondrichthyes*, *Sarcopterygii*, *Actinopterygii* e *Hyperoartia*;
- b) molluschi acquatici appartenenti al phylum *Mollusca*;
- c) crostacei acquatici appartenenti al subphylum *Crustacea*;
- d) altri invertebrati acquatici,

che sono nutrite, allevate o detenute per la produzione di alimenti destinati al consumo umano, ivi inclusi gli animali che non sono destinati al consumo umano, ma appartengono alle specie che, tra i suddetti gruppi di specie, sono normalmente destinate al consumo umano nell'Unione.

Specie principali: salmonidi (Salmonidae), compresi i salmoni (*Salmo*) e le trote (*Oncorhynchus*).

Specie secondarie: tutti gli animali acquatici destinati alla produzione di alimenti diversi dai salmonidi.

5. **Leporidi (Leporidae)**

Animali delle specie appartenenti alla famiglia Leporidae che sono nutrite, allevate o detenute per la produzione di alimenti destinati al consumo umano, ivi inclusi gli animali che non sono destinati al consumo umano, ma appartengono alle specie che, tra il suddetto gruppo di specie, sono normalmente destinate al consumo umano nell'Unione.

Specie secondarie: tutti i leporidi, compresi i conigli (*Oryctolagus cuniculus*) e le lepri (*Lepus europaeus*).

6. **Equini (Equidae)**

Animali delle specie appartenenti al genere *Equus*, nonché gli animali derivati dall'incrocio di tali specie, che sono nutriti, allevati o detenuti per la produzione di alimenti destinati al consumo umano, ivi inclusi gli animali che non sono destinati al consumo umano, ma appartengono alle specie che, tra il suddetto gruppo di specie, sono normalmente destinate al consumo umano nell'Unione.

Specie secondarie: tutti gli equini, compresi i cavalli (*Equus caballus*) e gli asini (*Equus asinus*).

7. **Altri animali destinati alla produzione di alimenti**

Animali di specie diverse dalle specie suine, dal pollame, dai ruminanti, dalle specie acquatiche destinate alla produzione di alimenti, dai leporidi e dagli equini quali definiti sopra, nonché gli animali derivati dall'incrocio di tali specie, appartenenti ai gruppi seguenti:

- a) camelidi (Camelidae): animali della famiglia Camelidae, inclusi dromedari (*Camelus dromedarius*), cammelli (*Camelus bactrianus*), cammelli selvatici (*Camelus ferus*), lama (*Lama glama*), alpaca (*Lama pacos*), vigogne (*Lama vicugna*) e guanachi (*Lama guanicoe*);
- b) api mellifere (*Apis mellifera*);
- c) specie di insetti destinati alla produzione di alimenti diverse dalle api mellifere;
- d) altri animali destinati alla produzione di alimenti,

che sono nutriti, allevati o detenuti per la produzione di alimenti destinati al consumo umano, ivi inclusi gli animali che non sono destinati al consumo umano, ma appartengono alle specie che, tra i suddetti gruppi di specie, sono normalmente destinate al consumo umano nell'Unione.

Specie secondarie: tutte le specie di altri animali destinati alla produzione di alimenti.

8. Animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti

Conformemente alla definizione di cui all'articolo 1, punto 1), gli animali da compagnia e gli animali non destinati alla produzione di alimenti comprendono le specie seguenti:

- a) animali da compagnia:
 - i. cani (*Canis lupus familiaris*);
 - ii. gatti (*Felis silvestris catus*);
 - iii. furetti (*Mustela putorius furo*);
 - iv. roditori: animali appartenenti all'ordine *Rodentia*;
 - v. uccelli ornamentali: specie aviarie diverse dal pollame, compresi i volatili selvatici;
 - vi. specie acquatiche ornamentali: specie acquatiche diverse da quelle elencate sotto la voce «animali acquatici destinati alla produzione di alimenti»;
 - vii. specie di anfibi ornamentali: specie di anfibi diverse da quelle normalmente destinate al consumo umano nell'Unione;
 - viii. specie di rettili ornamentali: specie di rettili diverse da quelle normalmente destinate al consumo umano nell'Unione;
 - ix. specie di invertebrati terrestri ornamentali: specie di invertebrati terrestri diverse da quelle elencate sotto la voce «altri animali destinati alla produzione di alimenti» e diverse da quelle normalmente destinate al consumo umano nell'Unione;
- b) altri animali non destinati alla produzione di alimenti:
 - x. animali da pelliccia (visone, volpe, procione);
 - xi. altri animali, compresi gli animali dei giardini zoologici, dei circhi e da laboratorio, diversi da quelli appartenenti alle specie normalmente destinate al consumo umano nell'Unione.

I conigli e i cavalli, inclusi gli animali non destinati al consumo umano, non appartengono al gruppo degli animali da compagnia e degli animali non destinati alla produzione di alimenti, bensì a quello dei leporidi (*Leporidae*) e degli equini (*Equidae*), rispettivamente.

9. Tutte le specie animali

Animali appartenenti a:

- a) tutte le specie animali terrestri: specie suine, pollame, ruminanti, leporidi, equini, altri animali destinati alla produzione di alimenti, animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti, ad eccezione delle specie acquatiche ornamentali;
- b) tutte le specie animali acquatiche: animali acquatici destinati alla produzione di alimenti e specie acquatiche ornamentali.».

ALLEGATO III
TABELLA DI CONCORDANZA DELLE SPECIE E CATEGORIE DI ANIMALI

Termini comunemente utilizzati per la designazione delle specie e categorie di animali nelle autorizzazioni concesse prima del 16 dicembre 2026	Termini che designano le specie e categorie di animali corrispondenti a norma del presente regolamento di esecuzione (a seconda dei casi, si possono ritenere appropriate formulazioni alternative) [Specie/categoria animale (ulteriori precisazioni)]
Tutte le specie animali	Tutte le specie animali
Tutte le specie avicole	Pollame + Uccelli ornamentali
Tutte le specie avicole da ingrasso	Pollame da ingrasso
Tutte le specie avicole destinate alla produzione di uova	Pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione
Tutte le specie avicole allevate per la riproduzione	Pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione
Tutte le specie avicole allevate per la produzione di uova	Pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione
Tutti i crostacei	Crostacei destinati alla produzione di alimenti + Specie acquatiche ornamentali (crostacei)
Tutti i pesci pinnati	Pesci pinnati destinati alla produzione di alimenti + Specie acquatiche ornamentali (pesci pinnati)
Tutti i pesci	Pesci pinnati destinati alla produzione di alimenti + Specie acquatiche ornamentali (pesci pinnati)
Tutte le specie avicole ovaiole	Pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione
Tutte le specie avicole secondarie da ingrasso	Specie avicole secondarie da ingrasso
Tutte le specie avicole secondarie allevate per la produzione di uova	Specie avicole secondarie allevate per la produzione di uova o per la riproduzione
Tutte le specie suine secondarie	Specie suine secondarie
Tutte le specie di pollame secondarie destinate alla produzione di uova	Specie avicole secondarie destinate alla produzione di uova o alla riproduzione
Tutte le specie di ruminanti secondarie da allevamento	Vitelli di specie bovine secondarie da allevamento + Bovini di specie secondarie allevati per la produzione di latte/la riproduzione + Agnelli di specie ovine da allevamento + Ovini allevati per la produzione di latte/la riproduzione + Capretti di specie caprine da allevamento + Caprini allevati per la produzione di latte/la riproduzione + Cervidi (animali da allevamento)
Tutte le specie di ruminanti secondarie da ingrasso	Vitelli di specie bovine secondarie da ingrasso + Bovini di specie secondarie da ingrasso + Agnelli di specie ovine da ingrasso (eccetto le pecore) + Ovini da ingrasso (eccetto le pecore) + Capretti di specie caprine da ingrasso + Caprini da ingrasso + Cervidi (animali da ingrasso)
Tutti i suini	Suini
Tutte le specie suine	Specie suine
Tutte le specie suine svezzate	Suinetti svezzati di specie suine
Tutte le specie suine da riproduzione	Scrofe di specie suine + Verri di specie suine
Tutto il pollame	Pollame
Tutte le specie di pollame	Pollame
Tutte le specie di pollame da ingrasso	Pollame da ingrasso

Termini comunemente utilizzati per la designazione delle specie e categorie di animali nelle autorizzazioni concesse prima del 16 dicembre 2026	Termini che designano le specie e categorie di animali corrispondenti a norma del presente regolamento di esecuzione (a seconda dei casi, si possono ritenere appropriate formulazioni alternative) [Specie/categoria animale (ulteriori precisazioni)]
Tutte le specie di pollame destinate alla produzione di uova	Pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione
Tutte le specie di pollame allevate per la riproduzione	Pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione
Tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova	Pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione
Tutte le specie	Tutte le specie animali
Tutte le specie o categorie di animali	Tutte le specie animali
Tutti i suidi	Specie suine
Tutti i suidi da ingrasso	Specie suine da ingrasso
Tutti i suidi destinati alla riproduzione	Scrofe di specie suine + Verri di specie suine
Tutti i tacchini	Tacchini
Animali acquatici	Tutte le specie animali acquatiche
Bovini	Bovini
Galline riproduttrici	Galline
Galline da riproduzione	Galline
Vitelli	Vitelli da ingrasso + Vitelli da allevamento
Vitelli (sostituto del latte)	Vitelli da ingrasso + Vitelli da allevamento
Vitelli da ingrasso	Vitelli da ingrasso
Vitelli da allevamento	Vitelli da allevamento
Camelidi da allevamento	Giovani camelidi da allevamento + Camelidi allevati per la produzione di latte o per la riproduzione
Camelidi da ingrasso	Camelidi da ingrasso
Canarini	Uccelli ornamentali (canarini)
Canidi	Cani + Altri animali non destinati alla produzione di alimenti (Canidae)
Carpe	Pesci pinnati destinati alla produzione di alimenti diversi dai salmonidi (carpe)
Gatti	Gatti
Bovini domestici	Bovini domestici
Bovini domestici da ingrasso	Bovini domestici da ingrasso
Polli	Polli
Polli da ingrasso	Polli da ingrasso
Polli allevati per la riproduzione	Polli allevati per la produzione di uova o per la riproduzione
Pollastre allevate per la produzione di uova	Polli allevati per la produzione di uova o per la riproduzione
Vacche da riproduzione	Vacche + Bovini domestici allevati per la produzione di latte/la riproduzione

Termini comunemente utilizzati per la designazione delle specie e categorie di animali nelle autorizzazioni concesse prima del 16 dicembre 2026	Termini che designano le specie e categorie di animali corrispondenti a norma del presente regolamento di esecuzione (a seconda dei casi, si possono ritenere appropriate formulazioni alternative) [Specie/categoria animale (ulteriori precisazioni)]
Crostacei	Crostacei destinati alla produzione di alimenti + Specie acquatiche ornamentali (crostacei)
Bufale da latte	Femmine adulte di specie bovine secondarie (bufale)
Vacche da latte	Vacche
Vacche da latte di specie bovine secondarie	Femmine adulte di specie bovine secondarie
Capre da latte	Capre femmine adulte
Ruminanti da latte	Ruminanti destinati alla produzione di latte/alla riproduzione
Pecore da latte	Pecore femmine adulte
Cani	Cani
Anatre	Specie avicole secondarie (anatre)
Anatre da ingrasso	Specie avicole secondarie da ingrasso (anatre)
Equidi	Equini
Suidi da ingrasso	Specie suine da ingrasso
Felidi	Gatti + Altri animali non destinati alla produzione di alimenti (Felidae)
Pesci pinnati	Pesci pinnati destinati alla produzione di alimenti + Specie acquatiche ornamentali (pesci pinnati)
Pesci	Pesci pinnati destinati alla produzione di alimenti + Specie acquatiche ornamentali (pesci pinnati)
Specie ittiche	Pesci pinnati destinati alla produzione di alimenti + Specie acquatiche ornamentali (pesci pinnati)
Animali destinati alla produzione di alimenti	Specie suine + Pollame + Ruminanti + Animali acquatici destinati alla produzione di alimenti + Leporidi + Equini + Animali destinati alla produzione di alimenti
Selvaggina da penna	Specie avicole secondarie (specie di volatili bersaglio da precisare)
Capre	Capre
Capre da ingrasso	Capre da ingrasso
Uccelli ornamentali granivori	Uccelli ornamentali (uccelli granivori)
Faraone	Specie avicole secondarie (faraone (<i>Numida meleagris</i>))
Faraone da riproduzione	Specie avicole secondarie destinate alla produzione di uova o alla riproduzione (faraone (<i>Numida meleagris</i>))
Faraone da ingrasso	Specie avicole secondarie da ingrasso (faraone (<i>Numida meleagris</i>))
Porcellini d'India	Altri animali da compagnia (porcellini d'India)

Termini comunemente utilizzati per la designazione delle specie e categorie di animali nelle autorizzazioni concesse prima del 16 dicembre 2026	Termini che designano le specie e categorie di animali corrispondenti a norma del presente regolamento di esecuzione (a seconda dei casi, si possono ritenere appropriate formulazioni alternative) [Specie/categoria animale (ulteriori precisazioni)]
Cavalli	Cavalli
Capretti	Capretti da ingrasso + Capretti da allevamento
Capretti da ingrasso	Capretti da ingrasso
Capretti da allevamento	Capretti da allevamento
Scrofe in lattazione	Scrofe
Scrofe in lattazione di tutte le specie di suidi	Scrofe di specie suine
Lagomorfi	Leporidi
Agnelli	Agnelli da ingrasso + Agnelli da allevamento
Agnelli da ingrasso	Agnelli da ingrasso
Agnelli da allevamento	Agnelli da allevamento
Volatili ovaiole	Pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione
Galline ovaiole	Galline
Pollame da uova	Pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione
Mammiferi	Specie suine+Ruminanti+Leporidi+Equini+Camelidi+Cani+Gatti+Altri animali da compagnia (mammiferi) + Altri animali non destinati alla produzione di alimenti (mammiferi)
Animali marini	Animali acquatici destinati alla produzione di alimenti (animali marini) + Altri animali da compagnia (animali marini) + Altri animali non destinati alla produzione di alimenti (animali marini)
Specie avicole secondarie	Specie avicole secondarie
Specie avicole secondarie da ingrasso	Specie avicole secondarie da ingrasso
Specie avicole secondarie destinate alla produzione di uova	Specie avicole secondarie destinate alla produzione di uova o alla riproduzione
Specie avicole secondarie allevate per la produzione di uova	Specie avicole secondarie allevate per la produzione di uova o per la riproduzione
Specie secondarie di ruminanti da latte	Femmine adulte di specie bovine secondarie + Bovini di specie secondarie allevati per la produzione di latte/la riproduzione + Femmine adulte di specie ovine + Ovini allevati per la produzione di latte/la riproduzione + Femmine adulte di specie caprine + Caprini allevati per la produzione di latte/la riproduzione
Pesci pinnati di specie secondarie	Pesci pinnati destinati alla produzione di alimenti diversi dai salmonidi
Specie suine secondarie (lattanti e svezzate)	Suinetti di specie suine secondarie
Specie suine secondarie (suinetti lattanti)	Suinetti lattanti di specie suine secondarie
Specie suine secondarie (svezzate)	Suinetti svezzati di specie suine secondarie
Specie suine secondarie da ingrasso	Specie suine secondarie da ingrasso

Termini comunemente utilizzati per la designazione delle specie e categorie di animali nelle autorizzazioni concesse prima del 16 dicembre 2026	Termini che designano le specie e categorie di animali corrispondenti a norma del presente regolamento di esecuzione (a seconda dei casi, si possono ritenere appropriate formulazioni alternative) [Specie/categoria animale (ulteriori precisazioni)]
Specie suine secondarie da riproduzione	Scrofe di specie suine secondarie + Verri di specie suine secondarie
Pollame di specie secondarie da ingrasso	Specie avicole secondarie da ingrasso
Pollame di specie secondarie destinate alla produzione di uova	Specie avicole secondarie destinate alla produzione di uova o alla riproduzione
Specie di pollame secondarie	Specie avicole secondarie
Specie di pollame secondarie da riproduzione	Specie avicole secondarie destinate alla produzione di uova o alla riproduzione
Specie di pollame secondarie da ingrasso	Specie avicole secondarie da ingrasso
Specie di pollame secondarie destinate alla produzione di uova	Specie avicole secondarie destinate alla produzione di uova o alla riproduzione
Specie di pollame secondarie allevate per la riproduzione	Specie avicole secondarie allevate per la produzione di uova o per la riproduzione
Specie di pollame secondarie allevate per la produzione di uova	Specie avicole secondarie allevate per la produzione di uova o per la riproduzione
Specie di ruminanti secondarie da ingrasso	Vitelli di specie bovine secondarie da ingrasso + Bovini di specie secondarie da ingrasso + Agnelli di specie ovine da ingrasso (eccetto le pecore) + Ovini da ingrasso (eccetto le pecore) + Capretti di specie caprine da ingrasso + Caprini da ingrasso + Cervidi (animali da ingrasso)
Specie di ruminanti secondarie da allevamento	Vitelli di specie bovine secondarie da allevamento + Bovini di specie secondarie allevati per la produzione di latte/la riproduzione + Agnelli di specie ovine da allevamento + Ovini allevati per la produzione di latte/la riproduzione + Capretti di specie caprine da allevamento + Caprini allevati per la produzione di latte/la riproduzione + Cervidi (animali da allevamento)
Specie secondarie di ruminanti per la produzione lattiero-casearia	Femmine adulte di specie bovine secondarie + Bovini di specie secondarie allevati per la produzione di latte/la riproduzione + Femmine adulte di specie ovine + Ovini allevati per la produzione di latte/la riproduzione + Femmine adulte di specie caprine + Caprini allevati per la produzione di latte/la riproduzione
Specie secondarie di ruminanti da ingrasso	Vitelli di specie bovine secondarie da ingrasso + Bovini di specie secondarie da ingrasso + Agnelli di specie ovine da ingrasso (eccetto le pecore) + Ovini da ingrasso (eccetto le pecore) + Capretti di specie caprine da ingrasso + Caprini da ingrasso + Cervidi (animali da ingrasso)
<i>Mustelidi</i>	Altri animali da compagnia (furetti) + Altri animali non destinati alla produzione di alimenti (Mustelidae)
Animali non destinati alla produzione di alimenti	Animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti
Uccelli ornamentali	Uccelli ornamentali
Pesci ornamentali	Specie acquatiche ornamentali
Ovini	Ovini

Termini comunemente utilizzati per la designazione delle specie e categorie di animali nelle autorizzazioni concesse prima del 16 dicembre 2026	Termini che designano le specie e categorie di animali corrispondenti a norma del presente regolamento di esecuzione (a seconda dei casi, si possono ritenere appropriate formulazioni alternative) [Specie/categoria animale (ulteriori precisazioni)]
Pernici	Specie avicole secondarie (pernici)
Animali da compagnia	Cani + Gatti + Uccelli ornamentali + Specie acquatiche ornamentali + Altri animali da compagnia
Fagiani	Specie avicole secondarie (fagiani)
Suinetti	Suinetti
Suinetti (lattanti e svezzati)	Suinetti
Suinetti (svezzati)	Suinetti svezzati
Suinetti di tutte le specie di suidi	Suinetti di specie suine
Suinetti di specie suine secondarie	Suinetti di specie suine secondarie
Suinetti di specie suine secondarie (lattanti e svezzati)	Suinetti di specie suine secondarie
Suinetti di specie secondarie di suidi	Suinetti di specie suine secondarie
Suini	Suini
Suini da ingrasso	Suini da ingrasso
Suini da ingrasso di tutte le specie di suidi	Specie suine da ingrasso
Suini da ingrasso di specie secondarie di suidi	Specie suine secondarie da ingrasso
Specie suine (lattanti e svezzate)	Suinetti di specie suine
Pollame	Pollame
Pollame da riproduzione	Pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione
Pollame da ingrasso	Pollame da ingrasso
Pollame destinato alla produzione di uova	Pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione
Pollame allevato per la riproduzione	Pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione
Pollame allevato per la produzione di uova	Pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione
Specie di pollame da ingrasso	Pollame da ingrasso
Specie di pollame destinate alla produzione di uova	Pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione
Quaglie	Specie avicole secondarie (quaglie)
Conigli	Conigli
Conigli da ingrasso	Conigli in crescita
Rettili	Altri animali destinati alla produzione di alimenti (rettili) + Altri animali da compagnia (rettili)
Roditori	Altri animali da compagnia (roditori)
Ruminanti	Ruminanti
Ruminanti da ingrasso	Giovani ruminanti da ingrasso + Ruminanti da ingrasso

Termini comunemente utilizzati per la designazione delle specie e categorie di animali nelle autorizzazioni concesse prima del 16 dicembre 2026	Termini che designano le specie e categorie di animali corrispondenti a norma del presente regolamento di esecuzione (a seconda dei casi, si possono ritenere appropriate formulazioni alternative) [Specie/categoria animale (ulteriori precisazioni)]
Ruminanti con rumine funzionante	Ruminanti (con rumine funzionante)
Ruminanti con rumine non funzionante	Ruminanti (con rumine non funzionante)
Salmone	Salmonidi (salmoni)
Salmonidi	Salmonidi
Pecore	Pecore
Pecore da ingrasso	Pecore da ingrasso
Scrofe	Scrofe
Scrofe da riproduzione	Scrofe
Scrofe di tutte le specie di suidi	Scrofe di specie suine
Scrofe, per apportare benefici ai suinetti	Scrofe, per apportare benefici ai suinetti
Suinetti lattanti	Suinetti lattanti
Suinetti lattanti di tutte le specie di suidi	Suinetti lattanti di specie suine
Conigli lattanti	Conigli in crescita
Suinetti lattanti di suidi	Suinetti lattanti di specie suine
Trote	Salmonidi (trote)
Tacchini	Tacchini
Tacchini da ingrasso	Tacchini da ingrasso
Tacchini allevati per la riproduzione	Tacchini allevati per la riproduzione
Specie suine secondarie svezzate	Suinetti svezzati di specie suine secondarie
Suinetti svezzati	Suinetti svezzati
Suinetti svezzati di tutti i suidi	Suinetti svezzati di specie suine
Suinetti svezzati di specie suine secondarie	Suinetti svezzati di specie suine secondarie
Suidi svezzati	Suinetti svezzati di specie suine
Suinetti svezzati di suidi	Suinetti svezzati di specie suine
Mammiferi dei giardini zoologici	Altri animali non destinati alla produzione di alimenti (mammiferi dei giardini zoologici)